



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Chieti

SENT. N. 49/24
LIB. CONTROLLATA N. 26/24

Composto dai magistrati:

DOTT. GIANLUCA FALCO

Presidente

DOTT. MARCELLO COZZOLINO

Giudice estensore

DOTT. FRANCESCO GRASSI

Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 23.9.2024, letti gli atti del procedimento n. 67-1/2024 r.g., ha emesso la seguente

SENTENZA

Avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 d. lgs. n. 14/2019

Il sig. Basti Jihon (nato a Chieti il 21.3.1981, residente a Francavilla al Mare in c.da Coderuto n. 22/A) in data 22.7.2024 ha depositato, con l'assistenza dell'Associazione OCC Segretariato Sociale S.O.S. di Chieti, ricorso con cui ha chiesto l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Il Tribunale,

preso atto della mancanza di domande di accesso alle procedure disciplinate dal titolo IV del d. lgs. n. 14/2019,

ritenuto che il sig. Basti Jihon si trovi in uno stato di sovraindebitamento, desumibile dalla esiguità del suo reddito mensile (pari ad € 400,00), insufficiente anche a garantire il suo sostentamento, e dal fatto che non è titolare né di beni immobili, né di beni mobili registrati, e dunque non ha alcuna possibilità di pagare i suoi debiti, che attualmente ammontano ad € 80.786,26,

preso atto del fatto che egli intende destinare ai suoi creditori la somma di € 10.000,00, che verrà versata dal suo padre convivente sig. Basti Mario entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, come risulta dalla sua dichiarazione di impegno in tal senso,

ritenuto di condividere l'orientamento giurisprudenziale favorevole all'ammissibilità di tale proposta di liquidazione controllata del patrimonio, che prevede la destinazione ai creditori della sola finanza esterna, in mancanza di beni immobili e mobili liquidabili (Trib. Parma 20.9.2023, Trib. Nola 12.12.2023; Trib. Bolzano 19.9.2023)),

ritenuto di non condividere il diverso orientamento della giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano 8.5.2021, Tribunale di Rimini 8.12.2020, Tribunale di Bergamo 7.6.2023), ad avviso del quale l'apporto di finanza esterna è previsto solo per le procedure di concordato minore e di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non essendo la somma messa a disposizione dal terzo un bene assoggettabile a liquidazione, e poiché altrimenti verrebbero legittimate procedure elusive dei requisiti richiesti per l'esdebitazione dell'incapiente (tra le quali quello della meritevolezza del debitore),

osservato che la nozione di *bene liquidabile* può essere estesa ai beni o crediti futuri (come le liberalità dei parenti erogate in vista del parziale soddisfacimento dei creditori), che la valutazione relativa alla meritevolezza del richiedente -ai fini dell'eventuale esdebitazione- deve essere differita all'esito della chiusura della procedura (art. 281 d. lgs. n. 14/2019), e che, ad ogni modo, la procedura di liquidazione controllata con solo apporto di finanza esterna assicura un, pur minimo, soddisfacimento dei creditori, differentemente da quella di esdebitazione dell'incapiente,

letta la relazione allegata al ricorso, redatta dall'O.C.C., che attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore,

uditi il procuratore della ricorrente ed il gestore della crisi., comparsi all'udienza del 12.9.2024

p.q.m.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. Basti Jihon, mediante il versamento in favore della procedura, da parte del sig. Basti Mario, della somma di € 10.000,00

Nomina giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino.

Conferma quale liquidatore l'Associazione O.C.C. Segretariato Sociale S.O.S. di Chieti, che ha assistito il sig. Basti nella presentazione del ricorso introduttivo.

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori.

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14/2019, applicandosi l'art. 10 comma 3 del medesimo decreto.

Dispone che il provvedimento venga posto in esecuzione dall'O.C.C.

Dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale, a cura dell'O.C.C.

Dichiara l'applicabilità degli artt. 143, 150 e 151 d. lgs. n. 14/2019 quanto, rispettivamente, ai rapporti processuali, al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali, ed al concorso dei creditori.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Chieti, li 23/09/2024

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Marcello Cozzolino

IL PRESIDENTE

Dott. Gianluca Falco

